

**ACCORDO**  
**TRA IL COMITATO PER LA TUTELA SOCIALE DEI MILITARI PRESSO IL CONSIGLIO**  
**DEI MINISTRI DELLA REPUBBLICA DI BIELORUSSIA**  
**E IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA ITALIANA**  
**SULLA CONSERVAZIONE DELLE TOMBE E SUL RIMPATRIO DELLE SPOGLIE**  
**DEI CITTADINI ITALIANI E BIELORUSSI**  
**CADUTI NELLA SECONDA GUERRA MONDIALE**

Il Comitato per la tutela sociale dei militari presso il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Bielorussia e il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana, denominati in seguito "le Parti", basandosi sui principi umanitari e sulle pertinenti norme delle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 e del Protocollo aggiuntivo (1) relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali, hanno concordato quanto segue:

**Articolo 1**

(1) Le Parti stipulano il presente Accordo al fine di risolvere i problemi riguardanti l'individuazione, la conservazione e la cura dei luoghi di sepoltura dei militari italiani caduti in Bielorussia durante la Seconda Guerra Mondiale, dei militari e civili della Repubblica di Bielorussia caduti in Italia, nonché l'esumazione e la risepoltura delle spoglie ritrovate sul territorio dei due Stati.

(2) Le Parti si impegnano, attraverso i rispettivi organi, a scambiarsi informazioni sull'esistenza e sulla dislocazione dei luoghi di sepoltura delle persone definite nel primo paragrafo del presente articolo.

(3) Dopo aver esaminato e precisato i dati reciproci, le Parti confermano gli elenchi ufficiali dei luoghi di sepoltura dei militari italiani in Bielorussia e dei militari e civili Bielorussi nella Repubblica Italiana.

(4) Gli elenchi potranno essere ampliati e completati con i dati sui nuovi luoghi di sepoltura, su reciproca intesa delle due Parti.

(5) La registrazione, la conservazione e la manutenzione dei luoghi di sepoltura delle persone inserite negli elenchi di cui al comma (3) del presente articolo sono svolte in conformità alle disposizioni dell'articolo 34 del Protocollo aggiuntivo (1) alle Convenzioni firmate a Ginevra il 12 agosto 1949 per la protezione delle vittime di guerra, del presente Accordo e dei suoi Protocolli esecutivi.

## Articolo 2

(1) Le attività riguardanti la manutenzione dei luoghi di sepoltura delle persone definite nell'Articolo 1 vengono regolamentate dai rispettivi protocolli stipulati tra le Parti.

(2) Le attività riguardanti la conservazione e la manutenzione dei luoghi di sepoltura delle persone definite nell'art. 1 del presente Accordo comprendono la messa in opera dei segni tombali commemorativi, i lavori di giardinaggio e la cura dei luoghi di sepoltura nel modo dovuto. In alcuni casi, e con l'accordo delle Parti, potranno essere scelte altre forme di commemorazione dei caduti in guerra.

(3) Le Parti, nello stipulare il presente accordo ed i protocolli del presente articolo, terranno presenti le peculiarità delle rispettive legislazioni, nonché le tradizioni nazionali, religiose e di altro tipo del territorio nel quale sono situati i luoghi di sepoltura.

## Articolo 3

(1) L'esumazione, effettuata allo scopo di conservare le spoglie dei Caduti per la loro risepoltura in patria, verrà effettuata esclusivamente su richiesta della Parte interessata e con il consenso dell'altra Parte.

(2) Le procedure connesse con la riesumazione e il trasporto delle spoglie saranno concordate tra le Parti.

(3) L'esumazione delle spoglie dei Caduti, decisa a seguito del presente accordo, verrà effettuata dai competenti organi delle Parti.

(4) Alle operazioni di esumazione, prenderanno parte i Rappresentanti della Parte dei cui Caduti vengono esumate le spoglie.

## Articolo 4

(1) Gli oneri per la conservazione e la manutenzione dei luoghi di sepoltura, l'esumazione, il trasporto e la sepoltura delle persone definite nell'Articolo 1 del presente Accordo sono a carico della Parte italiana.


## Articolo 5

(1) Il presente Accordo è stipulato a tempo indeterminato ed entra in vigore al momento della firma.

(2) Ognuna delle Parti può sospendere o denunciare l'Accordo dandone comunicazione per iscritto all'altra Parte. In tali casi l'Accordo cessa di aver vigore trascorsi sei mesi dalla ricezione di detta comunicazione.


Fatto a Roma il 19 dicembre 1993 in due originali, ognuno in lingua Russa e Italiana, entrambi i testi facenti egualmente fede.

PER IL COMITATO PER LA TUTELA  
SOCIALE DEI MILITARI PRESSO IL  
CONSIGLIO DEI MINISTRI DELLA  
REPUBBLICA DI BIELORUSSIA



---

PER IL MINISTERO DELLA DIFESA  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA



---